

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 5 - "Vigilanza"

Prot. n. 14525

Palermo, 31 MAR. 2016

Circolare n. 9

Oggetto: Armonizzazione dei sistemi contabili – Rendiconto generale per l'anno 2015 degli Enti e degli Organismi strumentali della Regione.

Agli Enti Pubblici ed Organismi strumentali della Regione

Ai Collegi dei Revisori dei conti
c/o gli Enti Pubblici e gli Organismi strumentali della Regione

e, p.c. All' On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

Agli Assessori regionali
Uffici di Gabinetto

Ai Dipartimenti regionali

Alla Corte dei Conti
Sezione di Controllo per la Regione Siciliana

L o r o S e d i

Gli Organismi e gli Enti Pubblici strumentali della Regione adottano dall'1/1/2015 la disciplina dell' "Armonizzazione contabile" di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 23/6/2011 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Decreto").

Il Decreto ha introdotto importanti innovazioni anche riguardo alla disciplina del **Rendiconto generale**.

Prima di adottare il Rendiconto generale gli Enti devono effettuare il **Riaccertamento ordinario** dei residui, in ossequio al principio della competenza finanziaria "potenziata", fondamentale innovazione della Riforma contabile: a tal proposito si richiama la circolare n. 7 del 14/3/2016 di questa Amministrazione (disponibile sul sito Internet <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>).

Il Rendiconto generale 2015, oltre alle risultanze della gestione dell'anno 2015, deve esporre anche gli effetti del **Riaccertamento straordinario** dei residui, previsto dal comma 7 dell' art. 3 del Decreto: il Riaccertamento straordinario dei residui ha svolto la funzione di adeguare le risultanze contabili finanziarie dell'Ente al 31/12/2014 al nuovo principio della competenza finanziaria cosiddetta "potenziata", introdotta con l'Armonizzazione contabile.

Dette disposizioni prevedono che tale attività andava svolta in sede di Rendiconto 2014 e la relativa Delibera andava assunta contestualmente all'approvazione di detto Rendiconto, imputandone gli effetti all'1/1/2015; sull'argomento la Scrivente ha emanato la circolare n. 10 del 25/3/2015: per maggiori dettagli si rimanda alla predetta circolare ed alle disposizioni del comma 7, art. 3 e del punto 9.3 dell'all. 4/2 del Decreto.

Si richiama, infine, la nuova disciplina del **Risultato di Amministrazione**, già trattata nella circolare n. 14 del 14/5/2015, per le sue importanti refluenze sia sugli aspetti di carattere gestionale sia sul Rendiconto generale.

1. Rendiconto Generale

1.1 Organismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria

Il comma 1 dell'art. 11 del Decreto indica gli schemi di bilancio comuni da adottare in "Armonizzazione contabile" ed in particolare la lett. b) rimanda all'allegato n. 10 del Decreto per quanto riguarda il Rendiconto generale: esso si compone di documenti costitutivi e di allegati.

Le parti costitutive del Rendiconto, ai sensi del sopra richiamato art. 11 del Decreto, sono:

- il conto del bilancio;
- i relativi riepiloghi;
- i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri;
- lo stato patrimoniale e il conto economico.

Il Rendiconto generale viene corredato dei seguenti documenti:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (all. 10/a);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (all. 10/b);
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (all. 10/c);
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (all. 10/d);
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (all. 10/e);
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (all. 10/f);
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (all. 10/g);

- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (all. 10/h);
- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione (considerato che l'esercizio 2015 è il primo anno di applicazione, si ritiene che tale documento possa essere omesso per il Rendiconto generale in questione);
- la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;
- la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

La relazione sulla gestione dà conto della gestione dell'Ente nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, e di ogni altra eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili; essa è redatta secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 11 del Decreto.

Si sottolinea la particolare rilevanza di tale documento descrittivo, unico allegato affidato alla libera redazione dell'Organo di Amministrazione, in quanto le informazioni ed i dettagli in esso contenuti risultano indispensabili per l'esatta comprensione del Rendiconto generale e l'eshaustività della complessiva informativa di bilancio.

Gli Enti devono allegare anche la documentazione già richiesta in precedenti circolari regionali:

- prospetto relativo all'organico effettivo del personale;
- prospetto relativo alle spese per il personale;
- prospetto analitico del debito maturato a tutto il 31 dicembre 2015 nei confronti del personale per TFR, che indica, separatamente per ciascun dipendente, le passività maturate fino all'esercizio di riferimento, le somme già anticipate e quindi le passività al lordo e al netto delle anticipazioni;
- prospetti esplicativi che diano dimostrazione chiara ed analitica del rispetto di ciascun vincolo di spesa applicabile all'Ente; al riguardo si richiama la circolare n. 30 del 5/11/2015 di questa Ragioneria Generale.

Per il Rendiconto generale dell'esercizio 2015 bisogna tenere in considerazione le disposizioni transitorie del comma 12 dell'art. 11 del Decreto, secondo le quali gli schemi di bilancio ufficiali per l'esercizio 2015 sono gli stessi dell'esercizio 2014, previgenti alla Riforma. Pertanto, avendo riguardo all'elenco dei documenti costitutivi del Rendiconto generale, il conto del bilancio ufficiale dovrà essere predisposto secondo la medesima struttura per (Centri di responsabilità, Titoli, Aggregati Economici e UPB) già utilizzata in applicazione del previgente "Testo Coordinato" per i documenti contabili dell'anno 2014 e rimasta valida anche per il Bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

Per quanto riguarda i documenti contabili economico-patrimoniali, si deve tenere altresì presente che il comma 12 dell'art. 3 del Decreto ha concesso in generale la facoltà di rinviare l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale all'esercizio 2016; pertanto:

- per gli Enti regionali che non hanno fruito di tale facoltà di rinvio, la disciplina della contabilità economico-patrimoniale riportata nel principio contabile applicato allegato 4/3 è stata applicata fin dall'esercizio finanziario 2015: quindi il conto economico e lo stato patrimoniale devono essere redatti secondo le disposizioni del principio contabile applicato in questione;

- invece gli Enti che si sono avvalsi della facoltà di rinvio ex comma 12 dell'art. 3 del Decreto hanno continuato ad applicare anche per l'esercizio 2015 la disciplina della contabilità economico-patrimoniale del "Testo Coordinato": tali Enti redigeranno il conto economico e lo stato patrimoniale come per l'anno 2014. E' noto che tale facoltà andava esercitata con apposito atto deliberativo dell'Organo di vertice: la Relazione sulla gestione dovrà citare esplicitamente detta Delibera ed indicarne chiaramente gli estremi.

1.2 - Enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale

Gli Enti strumentali di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto conformano la propria gestione ai principi generali o postulati dell'art. 1 del Decreto ed ai principi del codice civile. Il Bilancio d'esercizio è costituito, quindi, da:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa.

Il Bilancio d'esercizio è corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti o sindacale.

Le norme di dettaglio sono contenute nell'art. 17 del Decreto e prevedono che gli Enti in contabilità economica sono tenuti alla redazione di un Rendiconto finanziario in termini di cassa, predisposto ai sensi dell'art. 2428, comma 2, del codice civile.

Ai sensi del sopracitato art. 17 gli Enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 hanno l'obbligo di riclassificare gli incassi e i pagamenti, attraverso il Sistema Informativo delle Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche (SIOPE) di cui al comma 6 dell'art. 14 della stessa L. n. 196/2009 ed allegano al Rendiconto prospetto concernente la ripartizione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Si veda anche il punto 4.3 dell'allegato 4/1 del Decreto.

2. Adempimenti del Collegio dei revisori dei conti.

I compiti e le funzioni del Collegio dei revisori dei conti sono trattati nell'art. 72 del Decreto: il comma 2 in particolare richiama i compiti declinati nell'art. 20 del D.Lgs. 30/6/2011, n. 123.

Il citato art. 20 prevede che i Collegi dei revisori vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica (co. 1).

I Collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, in sede di Rendiconto devono rendere la propria relazione, esprimendo il proprio parere, obbligatorio e preventivo: a tal fine il documento contabile deve essere sottoposto al controllo del Collegio almeno 15 giorni prima della data prevista per la delibera di approvazione da parte dell'Organo di vertice dell'Ente (cfr. comma 3 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 123/2011).

Il comma 3 del predetto art. 20 prevede, altresì, il parere preventivo dell'Organo di controllo anche sulle delibere di ricognizione dei residui: anche in questo caso lo schema di delibera deve essere sottoposto al Collegio almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Organo di vertice.

Tali termini vanno tenuti in considerazione ai fini del rispetto della scadenza del 30 aprile per l'adozione del Rendiconto generale da parte dell'Ente (cfr. art. 18, comma 1, lett. b) del Decreto); pertanto i Revisori dovranno farsi parte diligente con adeguato anticipo affinché gli Organi e gli Uffici dell'Ente coordinino le rispettive attività in tempo utile.

La relazione del Collegio dei Revisori dei conti si conclude con un giudizio professionale

sul Rendiconto, chiaramente espresso; esso può essere:

- positivo senza rilievi, se il rendiconto generale è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; il giudizio può anche contenere eventuali richiami di informativa di particolare rilevanza, senza che essi costituiscano rilievi;
- positivo con rilievi, dovuti ad errata applicazione dei principi contabili o a situazioni di incertezza, che comunque non vengono valutati di gravità tale da inficiare l'intero documento contabile;
- negativo, quando i rilievi assumono gravità tale da rendere inattendibile o non corretto l'intero Rendiconto; in questo caso la relazione deve illustrare analiticamente i motivi della decisione.

Per i casi di mancata acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti, è necessario richiamare i profili di illegittimità evidenziati in maniera consolidata da questa Ragioneria Generale della Regione, anche supportati dai pareri dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prott. n. 15640/113.2003.11 del 18/9/2003, n. 21370/29511.2003 del 18/12/2003 e n. 12840/131/09/11 del 12/8/2009. Si rammenta, altresì, che l'eventuale parere reso da questa Ragioneria Generale della Regione ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 6/1997 e ss.mm.ii. non può considerarsi assorbente né sostitutivo di quello dell'Organo di controllo interno dell'Ente.

Si ribadisce, infine, che i Collegi dei revisori dei conti devono asseverare i prospetti relativi al rispetto dei vincoli si spesa.

3. Procedure

Il Rendiconto generale conclude il sistema di bilancio; ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) del Decreto, gli Enti e gli Organismi strumentali, con apposita deliberazione dell'Organo di vertice, adottano il Rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Come già precisato nella sopracitata circolare n. 7/2016, la delibera con cui l'Organo di vertice approva il Rendiconto generale deve essere distinta e successiva a quella con la quale il medesimo Organo approva il Riaccertamento ordinario dei residui; entrambe le delibere devono essere supportate dai rispettivi pareri, preventivi ed obbligatori, anch'essi distinti, dell'Organo di controllo interno.

Per gli Enti che non hanno piena autonomia nell'approvazione dei documenti contabili, il Rendiconto generale annuale deve essere sottoposto ai controlli esterni da parte dell'Amministrazione regionale di vigilanza; al riguardo si richiamano le procedure stabilite in linea generale dall'art. 32 della L.R. n. 6/1997 e s.m.i. e dall'art. 53 della L.R. n. 17/2004. Si richiamano, altresì, le relative istruzioni applicative diramate dalla Scrivente con la circolare n. 8 del 10/5/2005.

Considerata la rilevanza e la complessità delle nuove disposizioni, si raccomanda agli Enti in indirizzo di porre particolare attenzione alle presenti direttive.

I Revisori dei conti dedicheranno massima attenzione nella vigilanza della corretta attuazione, in ciascun Ente, di ogni aspetto connesso alla predisposizione del Rendiconto della Gestione

Si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima diffusione della presente presso gli Enti strumentali e gli Organismi strumentali sottoposti alla propria vigilanza, impartendo eventuali opportune disposizioni per l'osservanza delle presenti direttive, e si avverte sin d'ora che questa Amministrazione, qualora richiesto, non esprimerà positivamente il proprio parere sui documenti

contabili redatti in maniera difforme.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.



IL RAGIONIERE GENERALE

Salvatore Sammartano

Il Dirigente del Servizio

Luciano Calandra

Il Funzionario Direttivo

Donatella Milazzo

Il Funzionario Direttivo

Maria Gabriella Inngimi